



**COMUNE DI CHIEVE**  
**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

***PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI, LA SALUTE PUBBLICA E  
L'AMBIENTE***

Approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 26/01/2006

# INDICE

## **Titolo I - I PRINCIPI**

Art:1 - Profili istituzionali.	pag. 4
Art:2 - Valori etici e culturali	pag. 4
Art:3 - Competenze	pag. 5
Art:4 - Tutela degli animali	pag. 5

## **Titolo II - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art:5 - Ambito di applicazione	pag. 6
Art:6 - Esclusioni	pag. 6

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art:7 - Responsabilità e doveri dei detentori di animali	pag. 6
Art:8 - Divieti generali	pag. 7
Art:9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica	pag. 8
Art:10 - Abbandono di animali	pag. 8
Art:11 - Avvelenamento di animali	pag. 8
Art:12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	pag. 9
Art:13 - Divieto di accattonaggio con animali	pag. 9
Art:14 - Divieto di utilizzo animali per attività di promozione commerciale	pag. 9
Art:15 - Esposizione di animali	pag. 10

## **Titolo IV - CANI**

Art:16 - Riferimenti legislativi	pag. 10
Art:17 - Canile Rifugio	pag. 11
Art:18 - Servizio Convenzionato	pag. 11
Art:19 - Attività motoria e rapporti sociali	pag. 12
Art:20 - Divieto di detenzione a catena	pag. 13
Art:21 - Dimensione dei recinti	pag. 13
Art:22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag. 13
Art:23 - Aree e percorsi destinati ai cani	pag. 13
Art:24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici	pag. 14
Art:25 - Obbligo di raccolta degli escrementi	pag. 14
Art:26 - Anagrafe canina informatizzata	pag. 14
Art:27 - Obbligo di assicurazione	pag. 15

## **Titolo V - GATTI**

Art:28 - Randagismo felino	pag. 16
Art:29 - Criteri di base	pag. 16
Art:30 - Status delle colonie feline	pag. 17
Art:31 - Colonie feline	pag. 17
Art:32 - Gestione e cura delle colonie feline	pag. 17
Art:33 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici pubblici	pag. 18
Art:34 - Caratterizzazione delle convenzioni con le OdV	pag. 18
Art:35 - Alimentazione dei gatti	pag. 19
Art:36 - Detenzione dei gatti di proprietà	pag. 19
Art:37 - Sterilizzazioni e controlli sanitari	pag. 19
Art:38 - Criticità	pag. 20

## **Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art:39 - Inumazioni di animali	pag. 20
Art:40 - Sanzioni	pag. 21
Art:41 - Vigilanza	pag. 21
Art:42 - Risorse	pag. 22
Art:43 - Entrata in vigore	pag. 22

## **Titolo I - I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. La Comunità di Chieve, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

2. Il Comune di Chieve, nell'ambito e nel rispetto dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e ne tutela la presenza nel proprio territorio degli animali, quali esseri senzienti, quali soggetti di diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche e quali entità costituenti elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

3. Il Comune di Chieve, al fine di favorire la corretta convivenza fra l'essere umano e gli animali, assicurando al tempo stesso la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Chieve, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Il Comune di Chieve esprime la propria netta contrarietà verso ogni attività di sperimentazione scientifica e di vivisezione che veda l'improprio utilizzo di animali che, per finalità essenzialmente economiche, vengano sottoposti a torture che nulla hanno a che vedere con la tutela della salute degli esseri umani. A tal fine il Comune si impegna a promuovere, con la collaborazione delle associazioni animaliste interessate, campagne di sensibilizzazione.

3. Il Comune di Chieve ritiene fondamentale l'attuazione di progetti di educazione civica presso tutte le scuole dell'obbligo al fine di sensibilizzare le future generazioni al rispetto ed alla tutela dell'esistenza di ogni forma di vita sul pianeta.

4. Il Comune di Chieve riconosce l'importanza del ruolo assunto dalle Organizzazioni di Volontariato e ne favorisce concretamente la loro attività nel rispetto di quanto recita la Legge 266, 11 agosto 1991, Legge quadro sul volontariato.

### **Art. 3 - Competenze.**

1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

2. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia Municipale in collaborazione con le associazioni cinofile e protettrici degli animali, le varie associazioni animaliste regolarmente costituite e, quando possibile, con l'ausilio del Servizio di Veterinaria e d'Igiene Pubblica dell'ASL operante nel distretto di Crema.

3. Il Comune di Chieve, "riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente", promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte essenzialmente ai giovani studenti della scuola primaria e secondaria inferiore.

### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune di Chieve riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune di Chieve, in base alla L. 281/91, alla L.R. 30/87 e successive modificazioni, ed alle disposizioni legislative promulgate con la Legge 20 luglio 2004 , n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune di Chieve si impegna ad informare adeguatamente i cittadini sulle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e le relative sanzioni penali ed amministrative.

4. Il Comune di Chieve condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali. A tal fine, predisponendo apposita modulistica, il Comune attiva presso l'Ufficio della Polizia Municipale il "*Punto SOS Animali*" con il compito di raccogliere denunce presentate e sottoscritte direttamente dai cittadini, di verificarle ed intervenire a norma di legge.

## **Titolo II - AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Chieve.

### **Art. 6- Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 7 - Responsabilità e doveri dei detentori di animali.**

1. Chi detiene un animale è responsabile della sua custodia e deve averne cura e rispetto. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.

2. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- assicurargli un adeguato riparo dalle intemperie e dal sole;
- assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

- prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e smaltire gli escrementi e i peli dei medesimi attraverso i sacchi del servizio di R.S.U. depositandoli nei cestini portarifiuti.

## **Art. 8 - Divieti generali.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

3. E' vietato condizionare il possesso di animali imponendo limitazioni in contrasto con le leggi vigenti. I regolamenti di condominio non possono limitare la presenza degli animali da affezione. Peraltro, nella considerazione che un numero elevato di capi può creare seri problemi igienico sanitari ai condomini, il limite massimo di animali da affezione (cani/gatti) consentito negli alloggi in condominio non può superare i tre capi.

4. I proprietari di cani, detenuti in abitazioni, stabilimenti, negozi, cortili e giardini, debbono fare in modo che i propri animali, durante le ore notturne ( dalle 22 alle 07), non disturbino la quiete con prolungati latrati, guaiti o altrimenti.

Qualora si verificassero tali circostanze, i proprietari o i detentori dei cani interessati sono tenuti ad intervenire per ristabilire la quiete.

5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o animali per i quali è necessaria la detenzione **in gabbia**.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e combattimenti tra animali.

8. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti

naturali tipici della specie.

9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, non isolati dall'abitacolo dei passeggeri.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

11. E' assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni ed altri volatili non compresi in allevamenti autorizzati, nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro storico (zona A). Nelle altre zone dell'abitato è possibile somministrare cibo nelle aree opportunamente individuate dal Comune.

12. I proprietari di fabbricati, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, potranno chiudere quelle aperture che si ritiene possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio.

13. La civica amministrazione, allo scopo di contenere l'incremento del numero di piccioni, può attivare periodiche e controllate campagne di sterilizzazione.

### **Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

### **Art. 10 - Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art. 11 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto



qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I proprietari e i medici veterinari curanti, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio di Chieve. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

### **Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico, non di linea, operanti nel Comune di Chieve.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. I cani dovranno essere dotati di museruola e tenuti al guinzaglio. Gli altri animali da compagnia dovranno essere trasportati in idonee gabbie.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità o a rischio di maggiore aggressività (inseriti nell'elenco allegato all'ordinanza 27 agosto 2004 del Ministero della salute).

### **Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali.**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

### **Art. 14 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale.**

1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore ai quattro mesi. La partecipazione a tali manifestazioni è consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le

malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria e dagli specifici regolamenti.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al Registro Provinciale del Volontariato) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

### **Art. 15 - Esposizione di animali.**

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

2. Anche per le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, vige l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie e di fornire loro il cibo e l'acqua necessari.

## **Titolo IV - CANI**

### **Art. 16 - Riferimenti legislativi.**

1. La L.R. 30/87 e successive modificazioni "Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica".

2. La legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" affida ai comuni, singolarmente o in forma associativa, e all'autorità sanitaria competente per territorio il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina.

3. La Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" indica inequivocabilmente gli aspetti qualificanti il rapporto di collaborazione tra Enti Pubblici ed Organizzazioni di Volontariato.

4. D.M.S. del 14.10.1996 in materia di affidamento dei cani randagi;

5. La circolare n. 56/2002 della Giunta Regionale riguardante "introduzione del sistema identificativo dei cani mediante utilizzo di microchip".

6. Accordo 8 febbraio 2004 - Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy- Principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e predetti animali, per assicurare in ogni

circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative.

7. Legge 20 luglio 2004 , n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento e abbandono degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

8. L'ordinanza 27 Agosto 2004 del Ministero della Salute riguardante la "tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressività dei cani".

### **Art. 17 - Canile Rifugio.**

1. Il Comune di Chieve non è dotato di un proprio canile e pertanto, mediante apposita convenzione, ha affidato all'ENPA l'incarico di accogliere nella propria struttura i cani accalappiati sul territorio comunale dagli operatori di geoprofilassi dell'Asl operante nel distretto di Crema.

### **Art. 18 - Servizio Convenzionato.**

L'ENPA si impegna a:

1. Ritirare e custodire, nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile , i cani accalappiati e/o ritirati sul territorio dagli operatori di zooprofilassi dell'ASL ed i cani eventualmente sottoposti a sequestro di rigore in osservanza delle disposizioni di legge a tempo indeterminato dopo il periodo di sequestro sanitario disposto dall'.ASL e regolamentato da apposita convenzione.

2. Prestare l'assistenza veterinaria ai cani ospitati sotto il controllo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL per il tramite dei Medici Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale ed appositamente convenzionati con l'ENPA. L'assistenza veterinaria sarà finalizzata ai trattamenti profilattici previsti dalle leggi ed al mantenimento degli animali in buono stato di salute secondo la corretta prassi veterinaria.

3. Provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica della struttura del canile e delle attrezzature al fine di consentire il mantenimento delle idonee condizioni igienico sanitarie ambientali.

4. Assumersi ogni responsabilità per danni derivati a cose e/o persone in relazione all'attività svolta presso la struttura del canile e di provvedere ad idonea

assicurazione del proprio personale impiegato.

5. Provvedere in accordo con l'ASL alla restituzione al legittimo proprietario dei cani smarriti in accordo a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sanitari ed in particolare dalla L.281/91 e dal Decreto del Ministero della Sanità del 14.10.96 in materia di affidamento dei cani randagi.

6. Garantire negli orari di apertura del canile l'accesso al pubblico limitatamente alle operazioni di ricerca e riconsegna dei cani ai legittimi proprietari o per la procedura di affidamento a nuovi proprietari.

7. Compilare e custodire un apposito registro vidimato dall'ASL e numerato in ogni sua pagina sul quale saranno annotate:

- la data

- la razza del cane, la taglia, il sesso, il mantello, ove possibile l'età, il numero di tatuaggio se presente ed altre note zomorfologiche di rilievo ai fini della corretta registrazione, il luogo e l'ora dell'accalappiamento o presa in consegna.

- motivazione dell'entrata del cane se diversa dall'accalappiamento in quanto vagante (morsicatore, oggetto di sequestro giudiziario ecc.) e dell'uscita dell'animale (restituzione, affido, morte o soppressione).

- le generalità complete del proprietario che ritira l'animale corredate degli estremi di un documento di identità valido.

All'atto della consegna dell'animale accalappiato l'operatore di zooprofilassi dovrà firmare l'apposito modulo di ritiro dei cani vaganti e/o randagi.

8. Provvedere alla temporanea conservazione in cella frigorifera degli animali morti o soppressi in attesa del loro smaltimento a norma di legge;

9. Provvedere , per opera dei propri medici veterinari, alla soppressione dei soggetti ricoverati, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2 comma 6 della L. 281/91.

### **Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.

2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo **art. 22**.

3. E' vietato relegare permanentemente i cani su piccoli balconi. Tutti i luoghi dove vengono custoditi cani devono sempre essere dotati di una cuccia che ripari gli animali da intemperie/sole e di una ciotola con acqua.

### **Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati permanentemente a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

### **Art. 21 - Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a **4 mq.** per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. Il recinto dovrà essere almeno parzialmente coperto e dovrà essere disponibile apposita cuccia e ciotola con acqua.

### **Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (e, per i cani di taglia grande e medio/grande, anche la apposita museruola) qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori o quando questa sia espressamente prevista dalla legge.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto.

### **Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati e segnalati mediante appositi cartelli e delimitazioni, adeguati spazi protetti destinati ai cani.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti. Tali aree

dovranno essere periodicamente sottoposte a disinfestazione a cura di ditta incaricata dal Comune.

### **Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti può essere vietato l'accesso agli animali domestici.

### **Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi in ogni luogo su suolo pubblico e di uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta in un contenitore (plastica o cartone) ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, quando sono in compagnia del proprio animale nel territorio del Comune di Chieve hanno l'obbligo di portare al seguito il materiale necessario per la raccolta "ogni tempo e luogo" degli escrementi. La Polizia Municipale è deputata al controllo - deterrenza - ed a perseguire gli inadempienti.

### **Art. 26 - Anagrafe canina informatizzata.**

1. Qualunque Cittadino di Chieve detenga o entri in possesso di un cane non tatuato e privo di microchip, deve iscriverlo all'Anagrafe Canina Regionale Informatizzata entro 15 giorni. I cuccioli devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita.

2. L'iscrizione dei cani in anagrafe avviene contestualmente all'identificazione degli stessi mediante applicazione di microchip.

3. L'identificazione - iscrizione viene effettuata (previo appuntamento telefonico), dal servizio di veterinaria dell'ASL operante nel distretto di Crema e dai Veterinari libero professionisti accreditati.

Il costo della microchippatura è a carico del proprietario del cane. I cani adottati in

canile sono già microchippati e nulla è dovuto dai cittadini.

4. Il decesso e il trasferimento di proprietà, nonché eventuali variazioni di sede di detenzione del cane devono essere comunicati entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL di registrazione. E' possibile, solo per i decessi di cani tatuati, darne comunicazione all'ex anagrafe canina comunale che detiene l'archivio cartaceo storico. Il Comune provvederà a trasmettere la segnalazione di rito all'ASL competente per territorio.

Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni anche alla Polizia Municipale del comune dove si ritiene che il cane si sia allontanato.

5. Le spese relative alla cattura e mantenimento in canile dei cani di proprietà devono essere addebitate al proprietario.

### **Art. 27 - Obbligo di assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. 3, dell'ordinanza ministeriale del 27 Agosto 2004, ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni causati contro terzi, chiunque possieda o detenga un cane appartenente ad una delle seguenti razze:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Mastino napoletano;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

## **Titolo V - GATTI**

### **Art. 28 - Randagismo felino**

1. La normativa vigente riconosce al Comune le funzioni di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con l'ASL e con le organizzazioni di volontariato.

2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e identificazione anagrafica - costituisce il presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di una azione mirata che oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.

3. Gli obiettivi degli interventi sono finalizzati alla:

- tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza delle colonie feline;
- tutela del benessere animale nel rispetto della etologia delle popolazioni feline;
- cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.

### **Art. 29 - Criteri di base**

1. L'impegno della Civica Amministrazione, in sistema con le associazioni zoofile e la ASL, deve tendere a non favorire la formazione di nuove colonie feline ma a privilegiare l'affido a nuovi proprietari di gatti abbandonati ad una precaria sopravvivenza nelle strade.

2. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

3. Ove possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l'affido di colonie feline ad associazioni zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del benessere animale e dell'integrità ambientale. Va da se che non è ipotizzabile fare affidamento esclusivamente sulle risorse umane e materiali delle OdV. L'Ente Pubblico deve rendere disponibili adeguate risorse.



## **Art. 30 - Status delle colonie feline.**

1. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Chieve procederà a sporgere denuncia a norma di legge.

## **Art. 31 - Colonie feline**

1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono localizzate e censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti, al sesso degli esemplari ed alle loro condizioni di salute.
2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
3. Nelle aree eventualmente interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti, dalla Civica Amministrazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

## **Art. 32 - Gestione e cura delle colonie feline**

1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un'area privata può provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata.
2. La Civica amministrazione, avvalendosi della collaborazione di associazioni zoofile , e dell'ASL , provvede anche al censimento, monitoraggio e vigilanza di tali insediamenti. In caso di inadempimenti da parte della proprietà, il Comune di Chieve procederà a norma di legge.
3. L'affido ad associazione zoofila di una colonia felina, sita in area privata, è di competenza del responsabile/proprietario dell'area o struttura privata. In tal caso è l'OdV che, in accordo con il proprietario dell'area e con la individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa, compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione del rimborso delle spese

vive sostenute e chiaramente documentate e preventivamente concordate.

4. A cura delle OdV deve essere attivato un efficace sistema informativo e promozionale volto a favorire l'adozione dei gatti da parte dei cittadini.

### **Art. 33 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici pubblici**

1. In tali strutture/aree, previo parere favorevole dell'ASL deve essere consentita la presenza e favorito l'affido della colonia alle OdV.

2. Presso tali strutture, quando fattibile, devono essere mantenuti efficienti dei "mini parchi felini".

### **Art. 34 - Caratterizzazione delle convenzioni con le OdV**

1. In tutti i casi in cui venga autorizzato l'affido delle colonie feline ad una OdV è indispensabile che il documento sia esaustivo e definisca chiaramente diritti e doveri reciproci dei contraenti. In particolare devono essere disciplinati almeno i seguenti punti:

- censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione;
- individuazione di nominativo e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile - gattara - dovrà comunque essere affiancato ad una associazione animalista;
- controllo sanitario della colonia che deve essere effettuato da veterinario libero professionista o ente convenzionato con il Comune che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici e vaccinali unitamente a periodici controlli;
- controllo demografico che deve prevedere l'attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite, monitorato dalle OdV e concretamente attuato dal veterinario libero professionista convenzionato con il Comune intervenendo sulla popolazione felina (sterilizzazione);
- interventi di igiene ambientale individuando siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo. In particolare usando contenitori tali da non disperdersi nell'ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico-sanitari, mantenendo l'integrità ambientale. Dovranno inoltre essere garantiti, a cura delle OdV, l'igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia. Sono invece a carico del Comune periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico;
- interventi normativi (divieto di somministrazione disordinata del cibo ed

autorizzazione alla somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio e non determinino problemi igienico-sanitari con obbligo di raccolta del cibo non consumato e di mantenimento della pulizia dell'area;

- carico degli oneri che dovranno essere equamente ripartiti tra le OdV e la Civica Amministrazione:
  - OdV: disponibilità personale, somministrazione vitto e medicinali;
  - Comune: spese veterinarie e assicurazione infortuni e RC dei volontari operativi delle OdV convenzionate.

### **Art. 35 - Alimentazione dei gatti.**

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato a favore delle/dei gattare/i potranno essere istituite, ove necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.

2. I responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. In particolare deve essere assicurata la presenza costante di contenitori per l'acqua.

### **Art. 36 - Detenzione dei gatti di proprietà.**

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori sono invitati a provvedere alla loro sterilizzazione.

### **Art. 37 - Sterilizzazione e controlli sanitari**

1. Il Comune di Chieve concorre, in base alla normativa vigente e con opportuni stanziamenti di bilancio, alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini dovrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalle associazioni che collaborano o che operano in convenzione con la Civica Amministrazione.

2. Successivamente alla sterilizzazione i gatti dovranno essere risistemati nella colonia di appartenenza.

3. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

4. In concomitanza con gli interventi di sterilizzazione devono essere anche previsti, sempre a cura dei Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune:

- trattamenti finalizzati al controllo dei parassiti esterni;
- vaccinazioni contro le affezioni respiratorie;
- test per la diagnosi rapida dell'immunodeficienza Virale felina e della Leucemia Virale Felina.

### **Art. 38 - Criticità**

1. La presenza di eventuali colonie di gatti, nelle quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale deve essere segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte dell'ASL.

2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (asili, scuole, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

## **Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 - Inumazione di animali.**

1. L'inumazione di animali da compagnia di proprietà è consentita in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

2. Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

3. E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture autorizzate .I cittadini che fruiscono di tale servizio devono farsi carico delle spese di smaltimento delle carcasse.

## **Art. 40 - Sanzioni.**

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi (art. 544 bis del codice penale).

2. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti un animale cagionandogli lesioni o sofferenze è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena viene aumentata della metà quando il maltrattamento ha condotto l'animale alla morte (art. 544 ter del codice penale).

3. Chiunque organizza o promuove iniziative che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con multa da 3.000 a 15.000 euro (art. 544 quarter del codice penale).

4. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro (art. 544 quinquies del codice penale).

5. L'art. 672 del codice penale punisce proprietari e detentori per omessa o incauta custodia dell'animale.

6. Chiunque abbandoni un animale domestico o che abbia acquistato abitudini alla cattività è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (art. 727 del codice penale).

7. L'inosservanza delle altre norme declinate dal presente regolamento sono sanzionate, ai sensi dell'art. 16 della Legge 3/2002, con l'ammenda da 25 a 500 euro (salvo diversa prescrizione delle leggi vigenti).

## **Art. 41 - Vigilanza.**

1. E' incaricato di far rispettare il presente regolamento l'Agente di Polizia Municipale cui devono fare riferimento tutte le altre entità riconosciute (le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ecologiche Volontarie) ed i cittadini tutti.

2. Per quanto concerne abbandoni, maltrattamenti, uccisione e avvelenamento di animali, sono direttamente interessati anche i Carabinieri, la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato.

3. Annualmente, entro il 31 dicembre, a cura dell'Agente di Polizia Municipale deve essere presentata una relazione circa gli interventi - diretti e/o su segnalazione dei cittadini - fatti nell'anno e le sanzioni elevate a carico dei trasgressori.

#### **Art. 42 - Risorse**

1. Annualmente, in occasione della definizione del bilancio di previsione triennale, devono essere poste a bilancio, negli appositi capitoli di spesa, le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento.

#### **Art. 43 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione (vedi statuto art. 13 punto 3).